



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 12/2024

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale
(per la cortese diramazione agli Istituti scolastici)
PARMA

e, per opportuna conoscenza
Ai Magistrati (togati ed onorari) – SEDE

Al Funzionario responsabile dell'Ufficio sportello
(per quanto di competenza in ordine alla "parte quinta" - SEDE

Oggetto: Denuncia di reati emersi in ambito scolastico – Rapporti tra Autorità Scolastica ed Autorità Giudiziaria – Linee guida operative.

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA	2
PARTE PRIMA – INQUADRAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE SCOLASTICO: PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	2
PARTE SECONDA - LE NOTIZIE DI UN REATO EMERSE IN AMBITO SCOLASTICO	3
2/A) - <i>Le notizie di reato relative allo studente</i>	3
2/B) - <i>Le notizie di reato relative alla vita personale/familiare (e comunque extrascolastica) dello studente</i>	3
2/B-I) - Le confidenze dello studente al personale scolastico	4
2/B-II) - Osservazione diretta da parte del personale scolastico	4
2/B-III) - Episodi riferiti da terzi al personale scolastico	4
2/C) - <i>Le notizie di reato riferite al personale della scuola</i>	4
2/C-I) - Le notizie di reato a carico del personale scolastico	4
2/C-II) - Le notizie di reato ai danni del personale scolastico	5
2/C-IIa) - La modifica dell'art. 61 c.p. mediante inserimento del n. 11-novies	5
2/C-IIb) - La modifica dell'art. 336 c.p.	5
2/C-IIc) - La modifica dell'art. 341-bis c.p.	6
PARTE TERZA - L'OBBLIGO DI DENUNZIA IN CAPO AL PERSONALE SCOLASTICO (ART. 331 C.P.P.)	6
3/A) - <i>Chi deve comunicare</i>	7
3/B) - <i>A chi comunicare – Il caso dell'indagato minorenni</i>	7
3/C) - <i>Quando comunicare</i>	8
3/D) - <i>Cosa comunicare</i>	8
3/E) - <i>Sanzioni per inadempimento</i>	8
PARTE QUARTA - PRINCIPALI DUBBI OD OBIEZIONI	8
4/A) - <i>Che differenza c'è tra reato perseguibile di ufficio e reato perseguibile a querela? - In presenza di quali situazioni vi è l'obbligo di denuncia?</i>	9
4/B) - <i>Quando sorge l'obbligo della denuncia? Si può fare qualche accertamento preliminare? In caso di reati ai danni di studenti minorenni, si possono coinvolgere la famiglia, i servizi sociali, lo psicologo della scuola?</i>	9
4/C) - <i>Se quanto dichiarato dallo studente si rivelasse non veritiero, il personale scolastico potrebbe essere chiamato a rispondere di calunnia o di diffamazione?</i>	10
PARTE QUINTA – I RAPPORTI TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED ISTITUZIONE SCOLASTICA DOPO LA DENUNZIA	11
NOTE DI CHIUSURA	12



Premessa

Sovente gli Istituti scolastici costituiscono fonte di *notizie di reato* per la Procura della Repubblica, con una serie di segnalazioni.

All'esito di alcuni incontri con la Dirigenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale ¹, si è convenuto che la Procura fornisca delle *linee guida*, finalizzate, per un verso, a migliorare il flusso di comunicazioni, mediante specifiche indicazioni su cosa comunicare, quando comunicare, come comunicare, a chi comunicare e, per altro verso, a razionalizzare i rapporti reciproci tra Istituzione scolastica ed Autorità giudiziaria.

Peraltro, nelle more, è stata promulgata la legge 4 marzo 2024, n. 25 (*"Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico"*), in vigore dal prossimo 30 marzo 2024, che mira ad una maggiore tutela di tutto il personale scolastico, sempre più frequentemente oggetto di condotte minacciose o violente, per cui il presente atto si occuperà anche di tale aspetto.

ooooo

Nell'ordine, quindi, saranno affrontati i seguenti profili:

- I) inquadramento giuridico del personale scolastico: pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio;
- II) *notizie di reato* emerse in ambito scolastico;
- III) obbligo di denuncia in capo al personale scolastico (art. 331 c.p.p.);
- IV) principali dubbi ed obiezioni;
- V) rapporti tra Autorità Giudiziaria ed Autorità Scolastica dopo la denuncia.

Al fine di facilitare l'approccio dei destinatari delle *Linee guida* al mondo del diritto penale, nel testo sono state inserite delle note (riportate, in ordine numerico, alla fine del testo, sotto forma di "note di chiusura"), contenenti sentenze della Corte di Cassazione oppure il testo degli articoli del codice penale (di seguito "c.p.") e del codice di procedura penale (di seguito "c.p.p.).

Parte prima – Inquadramento giuridico del personale scolastico: pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio

Va preliminarmente ricordato che, secondo la Corte di Cassazione, la qualifica di pubblico ufficiale, in linea generale, *"deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della p.a. oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati"* ².

Quanto, poi, alla linea di demarcazione tra il *pubblico ufficiale* e l'*incaricato di pubblico servizio*, *"...la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale"* ³.

Sulla base di queste premesse, rivestono dunque la qualifica di pubblico ufficiale:

- il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale ⁴;
- il dirigente scolastico della scuola pubblica ⁵;
- l'insegnante della scuola pubblica ⁶, non solo durante la tenuta delle lezioni, ma anche durante le attività preparatorie, contestuali e successive (tra cui, a titolo di esempio, gli incontri con i genitori degli studenti, al fine di renderli edotti sull'andamento dell'iter scolastico e di fornire loro gli opportuni suggerimenti, allo scopo di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia) ⁷;
- il dirigente della scuola privata paritaria ⁸;
- l'insegnante della scuola privata paritaria ⁹;



- il direttore dei servizi generali e amministrativi ¹⁰;
 - lo psicologo di un istituto scolastico ¹¹;
- mentre riveste la qualifica di **incaricato di pubblico servizio**:
- il personale ATA (personale *amministrativo, tecnico e ausiliario*) ¹².

Parte seconda - Le notizie di un reato emerse in ambito scolastico

Durante l'attività scolastica, il dirigente scolastico, l'insegnante, il personale A.T.A., possano venire a conoscenza di notizie di rilevanza penale.

Volendo esemplificare -prendendo spunto dall'esperienza quotidiana della lettura delle *notizie di reato*- questi fatti possono riguardare:

- lo studente;
- la vita personale/familiare (e comunque extrascolastica) dello studente;
- il personale della scuola.

Si passa ad analizzare questi tre gruppi di casi.

2/A) - Le notizie di reato relative allo studente

La prima categoria di fatti-reato che, nell'ambito dell'attività scolastica, possono essere raccolte riguarda la commissione di reati da parte di studenti; si pensi -a titolo di mero esempio- ai reati più comuni, quali:

- (a) furto
- (b) rapina
- (c) spaccio di droga
- (d) danneggiamento ¹³ di beni della scuola.

Si pensi poi a quelle condotte illecite ai danni di compagni di classe, o di studenti di altre classi, tra cui i più frequenti sono:

- (e) percosse ¹⁴;
- (f) lesioni personali ¹⁵;
- (g) diffamazione ¹⁶;
- (h) violenza privata ¹⁷;
- (i) minaccia ¹⁸;
- (j) molestie ¹⁹;
- (k) trattamento illecito di dati ²⁰.

Queste ultime condotte -allorquando diventano uno strumento collettivo per isolare, soggiogare, annientare una vittima- danno vita a quel fenomeno denominato ***bullismo***.

Com'è noto, non c'è un reato di ***bullismo*** in quanto tale, posto che il ***bullismo*** è un *modo di essere* e di *comportarsi*, che si può concretizzare in quei reati appena elencati e che, quando viene commesso attraverso gli strumenti informatici (cellulari; tablet) e forma oggetto di diffusione massiva mediante i c.d. *social*, assume la denominazione di ***cyberbullismo***.

ooooo

Ovviamente, nei casi sopra indicati, potrebbe capitare che, contestualmente, il reato riguardi sia uno studente quale autore che uno studente quale vittima.

2/B) – Le notizie di reato relative alla vita personale/familiare (e comunque extrascolastica) dello studente

La seconda categoria di fatti-reato riguarda episodi della vita extrascolastica degli studenti.

In particolare, il personale scolastico può diventare *depositario* di notizie apprese o direttamente dallo studente (I caso), o verificate di persona (II caso), o conosciute attraverso una dichiarazione di altra persona (III caso).

Come si vedrà nel prosieguo, diverso è il *peso* della dichiarazione/relazione che il personale scolastico è chiamato a redigere a seconda che ricorra uno dei tre casi appena esposti.



2/B-I) – Le confidenze dello studente al personale scolastico

Talvolta può accadere che lo studente -attraverso **confidenze** fatte oralmente ad un insegnante o allo psicologo di istituto, oppure attraverso il **compito in classe**, ovvero mediante un **disegno**- manifesti qualche disagio vissuto in ambiente familiare e comunque extrascolastico.

Si pensi ai casi in cui, con le predette modalità, emergano fatti riconducibili (a titolo di mera esemplificazione) a:

- (a) maltrattamenti in famiglia, di cui lo studente sia vittima o testimone ²¹;
- (b) abusi di mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) ²²;
- (c) abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.) ²³;
- (d) costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), presenti soprattutto in particolari forme di "cultura" diversa da quella tipicamente occidentale ²⁴;
- (e) impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600-octies c.p.) ²⁵;
- (f) atti persecutori ²⁶;
- (g) abusi riferibili alla sfera sessuale, in ambito familiare o da parte di estranei, quali:
 - o violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) ²⁷;
 - o violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.) ²⁸;
 - o atti sessuali con minorenni (art. 609-quater c.p.) ²⁹;
 - o corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.) ³⁰;
 - o violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) ³¹;
 - o adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) ³²;
 - o diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) ³³.

2/B-II) – Osservazione diretta da parte del personale scolastico

In altri casi, condotte di violenza extrascolastica possono emergere non già da esternazioni dello studente, quanto da **osservazione diretta** dell'insegnante (e comunque del personale scolastico); si pensi ai casi in cui il personale scolastico riscontri obiettivamente (a titolo di mero esempio):

- lesioni;
- tumefazioni;
- graffi;
- macchie di sangue;
- rigonfiamenti;
- fasciature;
- difficoltà di deambulazione;

senza che tali evidenze esterne siano state comunicate dai genitori alla scuola.

o o o o o

2/B) – III) – Episodi riferiti da terzi al personale scolastico

In altri casi ancora, le situazioni potenzialmente costituenti reato possono essere riferite all'insegnante (e, in genere, al personale scolastico) non dallo studente direttamente, ma da un compagno/a di classe, destinatario/a delle confidenze del diretto interessato/a.

2/C) – Le notizie di reato riferite al personale della scuola

La **terza categoria** di fatti-reato riguarda condotte illecite poste in essere dal personale scolastico, oppure ai danni di tale personale; a tale ultimo proposito verrà analizzata la recente legge n. 25/2024, in vigore dal 30.3.2024.

2/C-I) – Le notizie di reato a carico del personale scolastico

Le ipotesi di reato a carico del personale scolastico possono essere diverse.

Si pensi (sempre a titolo meramente esemplificativo) ai casi di:

- (a) appropriazione di somme o di beni appartenenti alla scuola (ovvero **peculato** - art. 314 c.p.) ³⁴;
- (b) assenteismo, sotto il profilo della **truffa aggravata** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) ³⁵) oppure della **falsa attestazione della propria presenza in servizio mediante uso indebito del badge o ricorso a**



documentazione medica falsa (art. 55-quinquies Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, c.d. *decreto Brunetta*)³⁶;

(c) falsità in dichiarazioni finalizzate all'inserimento nelle graduatorie scolastiche (art. 76 Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)³⁷;

oltre a possibili *abusi di mezzi di correzione e disciplina* (art. 571 c.p.) che possono verificarsi anche in ambito scolastico.

2/C-II) – Le notizie di reato ai danni del personale scolastico

Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2024 è stata pubblicata la legge 4 marzo 2024, n. 25 recante *“Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”* in vigore dal 30 marzo 2024; detta legge -come si legge nella relazione di accompagnamento- interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola.

Tale legge opera su due piani distinti ma complementari:

“i) da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (art. 1), sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (art. 2), e introducendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (art. 3), fissata per il 15 dicembre con il dichiarato intento di sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico;

ii) dall'altro lato, sul versante penalistico-sanzionatorio, introduce un'aggravante comune (art. 4) e modifica le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) (artt. 5 e 6), configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola”.

Ovviamente con il presente atto vengono disciplinati solo gli aspetti di interesse penale della nuova normativa.

2/C-IIa) - La modifica dell'art. 61 c.p. mediante inserimento del n. 11-novies

L'articolo 4 della legge 25/2024 modifica l'art. 61 c.p. (*Circostanze aggravanti comuni*), mediante l'inserimento di un'ulteriore circostanza aggravante (**n. 61-novies**), consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola³⁸.

Pertanto, a titolo di esempio, in caso di minaccia o di lesioni volontarie ai danni del predetto personale scolastico, la pena prevista per il reato viene aumentata fino ad 1/3.

2/C-IIb) -La modifica dell'art. 336 c.p.

L'articolo 5 modifica l'art. 336 c.p. (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) che, al primo comma, sanziona con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

In particolare:

- l'art. 5, lettera a) aggiunge un secondo comma all'art. 336 c.p., prevedendo una c.d. *circostanza aggravante a effetto speciale*, ovvero l'aumento della pena fino alla metà (e dunque fino a sette anni e sei mesi) se il fatto è commesso dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
- l'art. 5, lettera b), invece, interviene su quello che finora era il secondo comma dell'art. 336 c.p. (e che ora però, a seguito dell'intervento appena commentato, è diventato “terzo comma”); esso



prevede una circostanza attenuante, quando il fatto sia commesso per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio; in questo caso la pena può arrivare sino al massimo di tre anni, in quanto si è ritenuto opportuno punire meno gravemente la condotta (uso di violenza o di minaccia) quando la stessa sia diretta non a costringere il pubblico ufficiale ad agire contrariamente ai propri doveri, ma conformemente alla normativa che disciplina l'esercizio delle pubbliche funzioni. Questa norma è già esistente, per cui la nuova formulazione estende questa attenuante anche a coloro che agiscono ai danni del personale scolastico ³⁹.

2/C-Ilc) - La modifica dell'art. 341-bis c.p.

L'articolo 6 modifica l'art. 341-bis c.p. (*Oltraggio a pubblico ufficiale*) che, al comma 1, sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Orbene, come per il reato di cui all'art. 336 c.p. appena analizzato, anche per l'oltraggio viene introdotta una circostanza aggravante a effetto speciale: dopo il primo comma, infatti, viene inserito un comma volto a prevedere che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Pertanto, qualora l'oltraggio sia diretto ad una delle categorie professionali citate, la pena può arrivare sino a quattro anni e sei mesi di reclusione.

Si tratta di un'aggravante ulteriore a quella, già prevista (e che ora viene *spostata* al comma 3) per il caso in cui l'oltraggio consista nell'*attribuzione di un fatto determinato*, che comporta -quale aggravante *comune*- l'aumento della pena sino ad 1/3 ⁴⁰.

Qualora siano ravvisabili entrambe le aggravanti a norma dell'art. 63, terzo comma, c.p., si applica prima l'aggravante ad effetto speciale e poi, sulla pena così determinata, si calcola l'aggravante comune ⁴¹.

Da sottolineare però che, a differenza di quanto avviene per l'art. 336 c.p. (in cui persona offesa può essere sia il *pubblico ufficiale* che l'*incaricato di pubblico servizio*), nell'art. 341-bis persona offesa è solo il *pubblico ufficiale*, per cui l'aggravante non trova applicazione nel caso in cui l'offesa venga rivolta al personale *tecnico* ed a quello *ausiliario*.

Parte terza - L'obbligo di denuncia in capo al personale scolastico (art. 331 c.p.p.)

La legge (art. 331 del codice di procedura penale) prevede che, allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, venga a conoscenza di un reato perseguibile di ufficio, debba farne denuncia al Pubblico Ministero (e dunque alla Procura della Repubblica) o alla Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale), anche se non sia stato individuato l'autore del reato ⁴².

In questa parte -una volta che è stata fatta l'elencazione esemplificativa delle possibili ipotesi di reato- si cercherà di fornire alcune indicazioni concrete in ordine alle modalità attraverso cui si realizza l'*obbligo* che grava sul personale scolastico in presenza di un reato.

Vengono pertanto affrontati i seguenti problemi:

- A) *chi* deve comunicare;
- B) *a chi* comunicare - il caso dell'indagato minorenni
- C) *quando* comunicare;
- D) *cosa* comunicare;
- E) sanzioni per l'inadempimento.



3/A) - Chi deve comunicare

In teoria, chiunque tra il personale scolastico, in qualità di *pubblico ufficiale* o di *incaricato di pubblico servizio*, potrebbe ritenersi abilitato a *comunicare* un reato, senza necessariamente effettuare la comunicazione per il tramite del Dirigente dell'Ufficio.

E d'altra parte ciò potrebbe in concreto verificarsi, nel caso in cui la denuncia riguardi -ad esempio- proprio il Dirigente Scolastico, per cui non sarebbe opportuno rivolgersi a lui per l'inoltro della denuncia. Ma, al di là di questa ipotesi, la natura sostanzialmente verticistica dell'Istituto scolastico di fatto induce a ritenere che la denuncia debba essere inoltrata dal Dirigente Scolastico, cui spetta la rappresentanza esterna dell'Istituto.

Ovviamente un conto è la nota di trasmissione, ovvero la formale *denuncia* (che spetta al Dirigente scolastico, quale *vertice* dell'Istituto), altro conto è la *fonte* delle notizie, nel senso che è necessario che la nota di trasmissione sia accompagnata da una nota/relazione redatta e firmata da parte di chi (insegnante; personale A.T.A., psicologo) abbia raccolto la *notizia* del reato (a meno che tale notizia non sia stata raccolta direttamente dal Dirigente).

Pertanto, chi raccoglie la notizia di un reato ha il compito/dovere di redigere una relazione, il più completa possibile (cfr. il paragrafo "che cosa comunicare"), da inoltrare -con la firma- al proprio dirigente.

Se più persone (ad esempio: più insegnanti) hanno raccolto contemporaneamente la *notizia*, la relazione sarà redatta, e firmata, da tutti gli interessati.

Se invece ciascuno ha raccolto una parte della notizia, ovvero se la notizia è stata raccolta in tempi diversi, può essere utile che ciascuno relazioni per proprio conto, in maniera da avere più atti autonomi ed indipendenti tra loro.

Sarà poi onere del Dirigente raccogliere la/le relazione/ni ed effettuare la comunicazione vera e propria, ovvero presentare la *denuncia* all'Autorità giudiziaria o all'Autorità di Polizia.

3/B) - A chi comunicare – Il caso dell'indagato minorenni

Nei casi di estrema urgenza (si pensi ad una rapina, o ad un furto, o ad un'aggressione in fase di svolgimento), appare evidente che ci si debba rivolgere con il mezzo più rapido (telefono) alle forze di Polizia (Carabinieri o Polizia di Stato, attraverso i numeri di emergenza abituali, ovvero 112 o 113), ma -soprattutto nei centri più piccoli- ci si può rivolgere anche alla Polizia Locale. Successivamente all'intervento sul posto delle forze di Polizia ci si organizzerà per la presentazione di una formale denuncia scritta.

Nei casi ordinari, ed anche quelli che appaiono urgenti ma che non richiedono l'intervento sul posto della forza pubblica, la comunicazione va rivolta o alle forze di polizia oppure -preferibilmente- alla Procura della Repubblica.

In quest'ultimo caso occorre inviare una pec al seguente indirizzo:

procuratore.procura.parma@giustiziacert.it

Tale indirizzo viene presidiato costantemente; tutto quanto qui trasmesso viene esaminato dal Procuratore della Repubblica (o, in caso di assenza, da un Sostituto Procuratore), che provvede alla prima valutazione, disponendo la costituzione di un *fascicolo* e l'assegnazione ad uno dei Magistrati dell'Ufficio, cui viene segnalata -ove sussistente- l'eventuale urgenza del caso.

Tutto ciò che riguarda il c.d. *codice rosso* (reati intrafamiliari; stalking; violenze sessuali) viene valutato dal Magistrato assegnatario del fascicolo entro 24 ore, in maniera da consentire l'esame immediato (e comunque entro tre giorni dalla costituzione del fascicolo) della persona offesa (tranne i casi previsti dalla legge).

oooo

Nel solo caso in cui dovesse emergere che l'autore (presunto) del reato sia un minorenne, senza coinvolgimento di altre persone, è preferibile che la denuncia venga inoltrata direttamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, Ufficio che ha competenza esclusiva per i reati commessi da indagati che, al momento del fatto, non abbiano ancora compiuto 18 anni.

In questi casi, infatti, si consente all'Autorità Giudiziaria competente di attivare immediatamente le (eventuali) indagini, laddove, se la denuncia venga fatta alla Procura di Parma, inevitabilmente



trascorrerebbero dei giorni, durante i quali si iscrive a Parma il fascicolo, si assegna e poi lo si trasferisce per competenza a Bologna.

3/C) - Quando comunicare

L'art. 331, comma 2, c.p.p. dispone che "la denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria".

Non è fissato dunque un termine preciso; l'importante è che non vi sia *ritardo*.

Ovviamente il tutto è rimesso all'esperienza e, soprattutto, al buon senso del denunciante, che è il primo chiamato a valutare la gravità e l'urgenza del caso: vi è infatti differenza tra una notizia relativa ad un reato che si sta consumando ed un reato avvenuto mesi prima.

3/D) - Cosa comunicare

Innanzitutto è la legge che stabilisce *che cosa* comunicare mediante la *denuncia*; questa -si legge nell'art. 332 c.p.p.⁴³- deve contenere la descrizione degli *elementi essenziali del fatto avvenuto*.

La denuncia, dunque, deve essere il più possibile *completa*, nel senso che in essa vanno inseriti:

- (a) il *fatto* commesso;
- (b) l'*autore* del fatto;
- (c) il *luogo* ove è stato commesso;
- (d) il *tempo* in cui è stato commesso;
- (e) i *testimoni* (ovvero le persone a conoscenza del fatto);
- (f) i *documenti* (eventuali) a conferma del fatto (foto; video; scritti; audio);
- (g) le *generalità complete* dei protagonisti (autore; vittima; testimoni; componenti della famiglia);
- (h) la *fonte* di conoscenza del denunciante (che può essere -come indicato innanzi- la vittima, uno studente, un familiare dello studente; oppure frutto della diretta osservazione di un insegnante; e così via).

Tale elencazione ovviamente è indicativa, in quanto non sempre il firmatario della denuncia sarà in grado di fornire tutte queste indicazioni.

Tuttavia, si deve far in modo da riuscire a coniugare *essenzialità* e *completezza* e, soprattutto, fornire tutti i dati -a partire da quelli anagrafici- di cui si dispone.

Quel che va evitato nella maniera più assoluta è l'indicazione delle sole iniziali delle persone, frutto -questo- di un malinteso rispetto della *privacy*, perché -in fatti di rilevanza penale- la *privacy* non può essere certamente opposta alla Procura della Repubblica; questo vale sia per la denuncia vera e propria che per la relazione interna che l'insegnante (o il personale A.T.A.) indirizza al Dirigente scolastico: poiché anche la relazione dovrà essere trasmessa in Procura a corredo della denuncia, non debbono esservi dubbi sulla esatta identificazione delle persone a vario titolo coinvolte.

3/E) - Sanzioni per inadempimento

Solo per completezza occorre dire che la violazione dell'obbligo di denuncia costituisce a sua volta reato; in dettaglio

- (a) se l'omissione o il ritardo riguarda il pubblico ufficiale, è prevista la pena della multa da € 30 ad € 516 (art. 361 c.p.)⁴⁴;
- (b) se l'omissione o il ritardo riguarda l'incaricato di pubblico servizio, è prevista la pena della multa fino ad € 103 (art. 362 c.p.)⁴⁵.

Parte quarta - Principali dubbi od obiezioni

Le obiezioni ed i dubbi più comuni -ai quali si cercherà ora di rispondere- sono i seguenti:

A) che differenza c'è tra reato perseguibile di ufficio e reato perseguibile a querela? - In presenza di quali situazioni vi è l'obbligo di denuncia?



B) - Quando sorge l'obbligo della denuncia? Si può fare qualche accertamento preliminare? In caso di reati ai danni di studenti minorenni, si possono coinvolgere la famiglia, i servizi sociali, lo psicologo della scuola?

C) Se quanto dichiarato dallo studente si rivelasse non veritiero, il personale scolastico potrà essere chiamato a rispondere sotto di calunnia o di diffamazione?

4/A) - Che differenza c'è tra reato perseguibile di ufficio e reato perseguibile a querela? - In presenza di quali situazioni vi è l'obbligo di denuncia?

La querela è l'atto con il quale la persona offesa non si limita a denunciare/segnalare un reato, ma chiede espressamente che, per quel reato, si proceda nei confronti dell'autore.

Talvolta infatti, la persona può limitarsi a denunciare un fatto soltanto per finalità assicurative (ad esempio: furto di un'auto coperta da assicurazione), oppure per avere il duplicato del documento o del bene sottratto (ad esempio: furto della patente di guida; furto della scheda SIM di un cellulare). In tutti questi casi, il procedimento che nasce dalla denuncia (senza querela) viene subito archiviato dall'Autorità giudiziaria, proprio per la mancanza della c.d. *istanza punitiva*.

Procedibilità a querela non significa necessariamente che il reato sia *di minore gravità*; significa solo che, se non c'è istanza punitiva, non si può procedere.

Basti pensare -a proposito di alcuni dei reati prima citati- che sono procedibili a querela (generalmente, salvo alcune eccezioni) le lesioni personali in ambito familiare, gli atti persecutori, alcune ipotesi di violenza sessuale, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. E' dunque la legge stessa a prevedere quali reati siano procedibili a querela; nel caso ciò non sia specificato, vuol dire che il reato è procedibile di ufficio.

Per la procedibilità di ufficio non è dunque necessaria l'*istanza punitiva* della persona offesa, essendo sufficiente la denuncia; ed anzi talvolta non è neppure necessaria la denuncia della persona offesa, nel caso in cui -ad esempio- ad un reato assista una terza persona estranea (che segnala l'accaduto) oppure un appartenente alle forze di polizia.

ooooo

Chiarito ciò, si è visto che l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 c.p.p., per il pubblico ufficiale e per l'incaricato di pubblico servizio, sorge solo per i reati procedibili di ufficio.

E tuttavia, appare certamente opportuno che, in presenza di un'ipotesi di reato, il personale scolastico presenti comunque la sua denuncia, lasciando alla Magistratura inquirente (cioè al Pubblico Ministero) l'onere di verificare se, nel caso concreto, il reato sia procedibile a querela oppure di ufficio.

Basti infatti considerare che:

- non si può pretendere che il personale scolastico abbia conoscenza di questioni tecniche spesso complesse e delicate, quale la procedibilità;
- nell'ambito della stessa figura di reato, ci sono casi in cui si procede a querela e casi in cui si procede di ufficio (si pensi alla vasta casistica delle violenze sessuali), per cui non si può far gravare sul personale scolastico l'onere di stabilire preventivamente se il reato sia procedibile o meno;
- soprattutto nel caso dei minori, non si può sapere se il familiare intenda o meno presentare querela.

4/B) - Quando sorge l'obbligo della denuncia? Si può fare qualche accertamento preliminare? In caso di reati ai danni di studenti minorenni, si possono coinvolgere la famiglia, i servizi sociali, lo psicologo della scuola?

Si tratta di tre aspetti intimamente connessi tra loro, per cui è opportuno trattarli congiuntamente.

Si è detto prima che la denuncia deve essere il più possibile *completa*; ovviamente ciò non significa che il personale scolastico che riceve la *notizia di un reato* debba fare un'indagine, con ciò sostituendosi agli inquirenti.



Qui ovviamente -con riferimento alla vasta casistica riportata innanzi a proposito della *notizia di reato*- occorre distinguere i vari casi:

- (a) se la *notizia* riguarda il personale scolastico (assenteismo; false dichiarazioni; ecc.), è evidente che la denuncia deve essere il più completa, analitica e documentata possibile; non basta -come talvolta è capitato- che la scuola trasmetta la denuncia con l'analitica descrizione del fatto (ad esempio: dichiarazione di possesso di titoli risultati inesistenti), ma è necessario che tutta la documentazione citata venga trasmessa di iniziativa a corredo della denuncia stessa (si evita in tal modo che il Pubblico Ministero debba chiedere copia degli atti, con inevitabili allungamenti dei tempi);
- (b) se la notizia riguarda quelle situazioni di disagio extrascolastico elencate innanzi (maltrattamenti; violenze; abusi sessuali; ecc.), non è sufficiente che il personale si limiti a recepire passivamente il racconto ma -per soddisfare quell'esigenza di *completezza*- è opportuno quel minimo di interazione con il dichiarante, soprattutto se questi dia l'impressione di *fidarsi* del suo interlocutore; ovviamente, occorrerà evitare le c.d. *domande suggestive*, cioè le domande che (sia pure involontariamente) rischiano di "*suggerire la risposta*" (ad esempio, di fronte al racconto di possibili maltrattamenti, va evitata la domanda: "*è stato tuo padre?*" oppure "*è stata tua madre?*"; la domanda corretta sarà: "*chi è stato?*"), perché i tratti essenziali del racconto vanno lasciati al dichiarante;
- (c) è buona regola riportare fedelmente, nella relazione da trasmettere al Dirigente, quanto dichiarato dallo studente, distinguendo quel che viene dichiarato spontaneamente da quel che è stato dichiarato su (eventuale) domanda;
- (d) dovendosi evitare che la vittima di determinati reati (maltrattamenti/violenze/abusi) venga sottoposta a plurimi interrogatori con il rischio di far ripercorrere più volte certe situazioni dolorose, non appare opportuno coinvolgere (almeno inizialmente) figure estranee, ancorché competenti, quali servizi sociali, psicologo di istituto, l'intervento di ciascuno dei quali renderebbe concreto il rischio di *moltiplicazione* dei racconti ed altresì il rischio di interferenza con le indagini;
- (e) la comunicazione della notizia ai genitori dello studente va certamente evitata nei casi in cui il disagio dello studente sia da ricondurre proprio all'ambito familiare (ad esempio: maltrattamenti in famiglia), mentre -negli altri casi- l'interlocuzione con la famiglia appare coerente con il *patto di collaborazione* tra la scuola e la famiglia.

In definitiva, sul punto, quale specifica *linea guida*, la comunicazione della notizia di reato va limitata (almeno nella fase iniziale) alla Procura della Repubblica.

4/C) - Se quanto dichiarato dallo studente si rivelasse non veritiero, il personale scolastico potrebbe essere chiamato a rispondere di calunnia o di diffamazione?

I) Nel caso in cui -come generalmente avviene- il *denunciante* si limita a comunicare quanto da lui appreso, egli è un semplice *nuncius*, per cui ovviamente nessuna responsabilità può esserci in capo al personale scolastico per il contenuto della denuncia, anche perché -come visto- la denuncia è obbligatoria per legge.

II) Nel caso in cui il personale scolastico segnala possibili violenze, desumibili dalla diretta osservazione di *tracce* (cfr. *supra*: ematomi; arrossamenti; gonfiori; ecc.), la denuncia avrà ad oggetto il dato obiettivo di tali *tracce*, accompagnate dalla (eventuale) spiegazione che lo studente avrà fornito delle *tracce* stesse. Anche in tal caso, non possono esservi responsabilità a carico del denunciante.

III) Nel caso in cui lo studente non abbia fornito nessuna indicazione sulla genesi delle *tracce* di cui al punto precedente e non vi siano elementi concreti da cui desumere che tali *tracce* siano riferibili a condotte violente in ambito familiare, in coerenza con il *patto di collaborazione* scuola-famiglia è auspicabile che l'insegnante interloquisca con i genitori dello studente; ciò costituirà anche



un modo per dimostrare l'attenzione della scuola verso lo studente e servirà anche per evitare che la famiglia -eventualmente ignara- possa addebitare tali tracce alla scuola.

Parte quinta – I rapporti tra Autorità Giudiziaria ed Istituzione scolastica dopo la denuncia

E' stata rappresentata l'esigenza, in capo all'Autorità scolastica- di avere notizie in merito agli sviluppi delle denunce, soprattutto quelle relative al coinvolgimento del personale scolastico (in questo caso per i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare);

Su questo aspetto è possibile fornire alcune indicazioni per meglio delineare i rapporti tra le due Istituzioni e comunque facilitare i compiti dell'Autorità scolastica:

- 1) nelle denunce a carico del personale scolastico, l'Autorità scolastica (oltre ad indicare un recapito per eventuali comunicazioni ed a nominare un eventuale difensore) inserirà l'istanza alla Procura della Repubblica di essere avvisata, quale *persona offesa*, ai sensi dell'art. 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione; se il Pubblico Ministero si dovesse determinare per la richiesta di archiviazione, provvederà a notificare un avviso in tal senso all'Istituzione scolastica;
- 2) nel caso di esercizio dell'azione penale nei confronti del personale scolastico, la Procura della Repubblica inoltrerà all'Ufficio Scolastico Provinciale l'informazione sull'azione penale a mente dell'art. 129 disp. att. c.p.p.;
- 3) in tutti gli altri casi, relativi a soggetti che non siano né impiegati dello Stato né dipendenti pubblici (ad esempio, meri aspiranti all'inserimento nelle graduatorie, per i quali non può trovare applicazione l'art. 129 disp. att. c.p.p.), l'Autorità Scolastica potrà inoltrare alla Procura della Repubblica richiesta di informazioni sullo *stato del procedimento*, citando gli estremi della denuncia, ed in tale caso la Procura fornirà le notizie richieste e -qualora emessi- i provvedimenti definitivi;
- 4) nei casi di denunce relative ai c.d. *disagi extrascolastici* (violenze; maltrattamenti; abusi sessuali) riscontrati ai danni di studenti, l'Autorità Scolastica denunciante potrà chiedere alla Procura della Repubblica notizie sullo *stato del procedimento* che, qualora si tratti di notizie ostensibili, saranno forniti a cura del Magistrato procedente;
- 5) nei casi di cui ai punti 3) e 4), la richiesta sarà inoltrata all'indirizzo mail innanzi indicato.

ooooo

La presente direttiva ha efficacia a far data dal 30 marzo 2024.

Si pubblichino sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 27.03.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino



D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
27.03.2024
09:43:03
GMT+01:00



NOTE DI CHIUSURA

NOTE RELATIVE ALLA PREMESSA

¹ Da ultimo, incontro del 22.03.2024 presso la Procura della Repubblica tra l'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma (nelle persone del Dirigente prof. Maurizio Bocedi, del funzionario prof. Giuseppe Gardoni e della prof.ssa Simona Scalzo) ed il Procuratore della Repubblica.

NOTE RELATIVE ALLA PARTE PRIMA

² cfr. sul punto Cass. Sez. Un. n. A.S. n. 905 11 7958 del 27 marzo 1992; inoltre Cass. Sez. VI, n. 29772 del 2006

³ Cass. Sez. VI, n. 11417 del 21 febbraio 2003

⁴ Sulla qualificazione giuridica del Dirigente Ufficio scolastico cfr. giurisprudenza relativa alla pregressa figura del Provveditore agli studi: Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38498 del 11/09/2002 Ud. -dep. 18/11/2002- Defendant: PG in proc. Lenoci).

⁵ *"Nulla quaestio in riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale attribuibile al dirigente scolastico nell'ambito dei suoi poteri disciplinari anche successivamente all'introduzione della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Tale qualifica è, infatti, già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 6, sentenza n. 10390 del 24-1-08, rv 238927, Magaldi; sez. 6, sentenza 37172 dell'11-6-08, rv 240932, Gatto) e le conclusioni alle quali si è pervenuti nelle sentenze suindicate sono pienamente condivise dal Collegio"*: Cass. VI sezione, Sentenza 14 giugno – 7 settembre 2012, n. 34280).

⁶ *"La qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. A loro sono devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni e di incidere, in tal modo, sul destino scolastico degli stessi"* (Sez. 6, Sentenza n. 8726 del 07/02/1989 Ud. -(dep. 20/06/1989- Defendant: Grismani).

⁷ *"L'insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all'interno dell'edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media): Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15367 del 12/02/2014 Ud. -dep. 03/04/2014- Defendant: P.G. in proc. C.)*

⁸ *"Il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure l'attribuzione della qualifica al direttore di un centro studi riconosciuto dalla Regione Sicilia, ove venivano rilasciati diplomi ideologicamente falsi a soggetti che mai avevano sostenuto l'esame di Stato)"* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38466 del 22/07/2015 Ud. -dep. 22/09/2015-Defendant: Todaro Annamaria e altro).

⁹ *"Il professore presso un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n.86; tale qualifica non ha, invece, l'assistente tecnico, figura istituita dall'art. 68 del r.d. 30 aprile 1924, n.965 con compiti meramente esecutivi necessari per coadiuvare l'insegnante di materie tecniche nell'uso del laboratorio"* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3004 del 13/01/1999 Ud. -dep. 05/03/1999- Defendant: Thaler W e altro).

¹⁰ Argomento dalla sentenza Cass. Sezione VI, n. 30212/2020 dell'8.9.2020, Defendant: Vigorosi.

¹¹ Cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 42091 del 6.6.2017 -depositata 5.9.2017- Defendant: parte civile in proc. c/ R. ed altri: *"...la relazione della dott.ssa ... è atto pubblico, in quanto documenta l'attività di osservazione degli alunni compiuta dalla psicologa della scuola che, in tale veste, ha funzioni di pubblico ufficiale. Tale qualifica è costantemente riconosciuta agli insegnanti dalla giurisprudenza di legittimità (...) e per identità di ragioni, vale a dire in quanto si tratta di un soggetto che svolge una funzione disciplinata da norma di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, deve essere*



estesa alla psicologa dell'istituto, qualora abbia compiti di non esclusivo supporto tecnico ai docenti ma di diretta osservazione e valutazione degli alunni”.

¹² “In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5543 del 07/03/2000 Cc. -dep. 11/05/2000- Defendant: Di Carmino).

NOTE RELATIVE ALLA PARTE SECONDA

¹³ L'art. 635 c.p. (Danneggiamento) recita testualmente:

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui, di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7), il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”.

¹⁴ L'art. 581 c.p. (Percosse) recita testualmente:

“1. Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 11-octies, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad € 309,00.

Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato”.

¹⁵ L'art. 582 c.p. (Lesione personale) recita testualmente:

“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità”.

¹⁶ L'art. 595 c.p. (Diffamazione) recita testualmente:

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

**¹⁷ L'art. 610 c.p. (Violenza privata) recita testualmente:**

"Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall'articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma".

¹⁸ L'art. 612 c.p. (Minaccia) recita testualmente:

"Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità".

¹⁹ L'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) recita testualmente:

"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad € 516.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".

²⁰ L'art. 167 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy) recita testualmente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocimento all'interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 sexies e 2 octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2 septies arreca nocimento all'interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocimento all'interessato.

4)-5)-6) omissis".

²¹ L'art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) recita testualmente:

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato".

²² L'art. 571 c.p. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) recita testualmente:

"Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni".

²³ L'art. 591 c.p. (Abbandono di persone minori o incapaci) recita testualmente:

"Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.



Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato".

24 L'art. 558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio) recita testualmente:

"Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia".

25 L'art. 600-octies c.p. (Impiego di minori nell'accattonaggio) recita testualmente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni".

26 L'art. 612-bis (Atti persecutori) recita testualmente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

27 L'art. 609-bis (Violenza sessuale) recita testualmente:

"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi".

28 L'art. 609-ter (Circostanze aggravanti) recita testualmente:

"La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;



5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci”.

²⁹ L'art. 609-quater (Atti sessuali con minorenni) recita testualmente:

“Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

2) se il reato è commesso da più persone riunite;

3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci”.

³⁰ L'art. 609-quinquies (Corruzione di minorenni) recita testualmente:

“Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza”.

³¹ L'art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) recita testualmente:

“La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112”.

³² L'art. 609-undecies (Adescamento di minorenni) recita testualmente:



"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore".*

³³ L'art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) recita testualmente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

³⁴ L'art. 314 c.p. (Peculato) recita testualmente:

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

³⁵ L'art. 640 c.p. (Truffa) recita testualmente (La parte di Interesse -art. 640, comma 2, n. 1, c.p. riportata in carattere neretto sottolineato):

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549;

1° se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2° se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente".

³⁶ L'art. 55-quinquies del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 recita testualmente (si riportano solo i primi due commi:

"1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55 quater, comma 3-quater.

3) - 4) - omissis".

³⁷ L'art. 76 DPR 445/2000 recita testualmente (tale articolo rimanda al codice penale, ovvero all'art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico- che prevede la reclusione fino a due anni):



"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. omissis".

³⁸ Si riporta l'art. 61 del codice penale, come modificato dalla legge 25/2024 (in carattere corsivo e neretto la parte di nuova introduzione, ovvero l'art. 61, comma 11-novies):

"Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). — Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1)- 11-octies) — omissis

11-novies. L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni".

³⁹ Si riporta il testo dell'art. 336 c.p., come modificato dalla legge 25/2024 (in carattere corsivo e neretto il testo nuovo):

«Art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). —

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».

⁴⁰ Si riporta l'art. 341 -bis del codice penale, come modificato dalla legge 25/2024 (in carattere corsivo e neretto il testo nuovo):

«Art. 341 -bis (Oltraggio a pubblico ufficiale).

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

⁴¹ Si riporta il testo dell'art. 63 c.p. (in carattere sottolineato e corsivo la parte di interesse)

"Art. 63 (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.



5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla”.

NOTE RELATIVE ALLA PARTE TERZA

⁴² L'art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio) recita testualmente:

“1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.

2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo' configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”

⁴³ L'art. 332 c.p.p. (Contenuto della denuncia) recita testualmente:

“La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonche' le fonti di prova gia' note. Contiene inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto e' attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”.

⁴⁴ L'art. 361 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) recita testualmente:

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da € 30 ad € 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa”.

⁴⁵ L'art. 362 c.p. (Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio) recita testualmente:

“L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico”.